

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5286 del 12/10/2023
Oggetto	Proc. MO23T0003. Gavioli Luigi. Concessione per occupazione di area del demanio idrico di pertinenza del Fiume Secchia ad uso pioppicoltura nei comuni di Carpi e Cavezzo.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5463 del 11/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici OTTOBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico di pertinenza del Fiume Secchia ad uso pioppicoltura nei comuni di Carpi e Cavezzo.

Proc. Cod. MO23T0003

Richiedente: Gavioli Luigi

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO :

- del verbale di accertamento n. MO22V0011/2022 del 26/04/2022, registrato al prot. PG/2022/68101 del 26/4/2022;
- della domanda pervenuta in data 30/01/2023 registrata al PG/2023/16504, con cui Gavioli Luigi (C.F. GVLLGU33S11B819V) ha presentato domanda di rilascio di concessione relativa all'occupazione di area demaniale ad uso pioppicoltura per una superficie di circa 2,7 Ha, identificata catastalmente al foglio 28 fronte mappale 105 del comune di Cavezzo (MO) e foglio 53 mappale 3-17- 18 e fronte mappale 1-5-9-17 del comune di Carpi (MO);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 100 del 12/04/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall' Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Nulla osta idraulico conservato in atti al prot. PG/2023/148825 del 01/09/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 15/02/2023;

CONSIDERATO che :

- in data 07/09/2022, con nota registrata al prot. PG/2022/146354, ed in data 13/12/2022, con nota registrata la prot. PG/2022/203974, sono stati richiesti gli indennizzi risarcitori per l'occupazione pregressa senza titolo per il periodo dal 01/01/2003 al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 24/2009 e dell'art. 8 della L.R. 11/2018;
- in data 19/01/2023, con nota registrata al prot. PG/2023/10340, l'Impresa Individuale Gavioli Luigi ha richiesto l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2947 del Codice Civile;

RITENUTO:

- di quantificare il deposito cauzionale in € 541,89;
- di quantificare il canone 2023 pari a € 541,89;
- di quantificare l'importo dovuto per i canoni dal 2018 al 2022 comprensivo di indennizzi per occupazione abusiva pari a € 2.619,38;

ACCERTATO che il richiedente ha versato tramite PagoPA:

- il 02/02/2023 € 2.619,38 per i canoni dal 2018 al 2022 comprensivo di indennizzi per occupazione abusiva;
- il 03/10/2023 € 541,89 a titolo di deposito cauzionale e € 541,89 come canone 2023;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, Gavioli Luigi (C.F. GVLLGU33S11B819V) la concessione relativa all'occupazione di area demaniale ad uso pioppicoltura per una superficie di circa 2,7 Ha, identificata catastalmente al foglio 28 fronte mappale 105 del comune di Cavezzo (MO) e foglio 53 mappale 3-17- 18 e fronte mappale 1-5-9-17 del comune di Carpi (MO), procedimento **MO23T0003**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria (PG/2023/168632 del 05/10/2023);
 4. di quantificare il deposito cauzionale in € 541,89;
 5. di quantificare il canone 2023 pari a € 541,89;
 6. di quantificare l'importo dovuto per i canoni dal 2018 al 2022 comprensivo di indennizzi per occupazione abusiva pari a € 2.619,38;
7. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - per le spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 15/02/2023;
 - il 02/02/2023 €2.619,38 per i canoni dal 2018 al 2022 comprensivo di indennizzi per occupazione abusiva;
 - il 03/10/2023 € 541,89 a titolo di deposito cauzionale e € 541,89 come canone 2023;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;

12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta da Gavioli Luigi, C.F. GVLLGU33S11B819V (cod. pratica **MO23T0003**).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Secchia, individuata al fg 28 fronte mappale 105 del comune di Cavezzo (MO) e Foglio 53 mappali 17 3-17-18 e fronte mappali 1-5-9-17 del comune di Carpi, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso pioppicoltura per una superficie di circa 2,7 Ha.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 541,89 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 541,89 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il

subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO23T0003;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, assunto agli atti al prot. PG/2023/148825 del 01/09/2023 dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po:

"Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato nella domanda pervenuta;*
- 2. Le aree interessate dal reimpianto dovranno avere lieve pendenza verso fiume, con inizio da metri 4,00 dall'unghia interna dell'arginatura, al fine di evitare il ristagno delle acque;*
- 3. Le piantumazioni dovranno essere eseguite tassativamente a distanza non minore di metri 4,00 dall'unghia arginale interna e ad almeno metri 10,00 dal ciglio a fiume;*

4. *Il sesto di impianto del pioppeto dovrà essere di metri 6,00 in senso perpendicolare alla corrente e di metri 6,00 in senso parallelo (sesto d'impianto 6,00 x 6,00 m);*
5. *Il sottobosco del pioppeto, così come la fascia di rispetto arginale di metri 4,00, dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di sfalcio ed estirpamento dei cespugli e di quanto altro possa ostacolare il libero deflusso delle acque ed il transito dei mezzi per le operazioni di manutenzione all'arginatura oltre allo svolgimento dei servizi di polizia idraulica e di piena;*
6. *Sia garantito al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici*
7. *Le rampe e la sommità arginale utilizzate per il transito dei macchinari di codesta Ditta dovranno essere costantemente ripulite da eventuali zolle di terra o fango lasciate dagli automezzi impegnati nelle lavorazioni;*
8. *È assolutamente vietata la sosta dei mezzi sulla sommità arginale;*
9. *È assolutamente vietata l'utilizzo di pertinenze demaniali senza il rilascio di concessione da parte dell'ente gestore del demanio idrico;*
10. *Si rammentano le prescrizioni per le operazioni di abbattimento del pioppeto, è vietato l'utilizzo della fascia di rispetto di 4,00 m dal piede dell'argine nonché delle scarpate e delle banche dell'arginatura per il deposito, anche solo temporaneo, delle ramaglie e di quant'altro; la Ditta è obbligata ad allontanare dalla golena il materiale legnoso con ogni possibile sollecitudine onde evitare che in occasione di eventi di piena tali materiali vengano trascinati dalla corrente fluviale; il legname e le ramaglie saranno caricati su automezzi che transiteranno esclusivamente sulle rampe in concessione alla Ditta stessa; la Ditta dovrà evitare che, durante le operazioni di taglio e trasporto vengano arrecati danni alle pertinenze idrauliche ed in particolare alla pista di servizio*

sulla sommità arginale (danni che una volta arrecati dovranno essere risarciti a cura e spesa della Ditta stessa);

11. Ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescritti, dovrà essere nuovamente autorizzato da quest' Agenzia; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Nel caso in cui si dovessero introdurre modifiche all'andamento del corso d'acqua in argomento, la Ditta non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;

2. Eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti all'esercizio del presente nulla osta saranno ripristinati ad onere della Ditta;

3. In nessun caso la Ditta potrà rivalersi su quest' Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1 . L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne AlPo da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi

diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

3. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall' AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.

4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Si richiamano infine espressamente le norme vigenti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, facendo presente che le relative autorizzazioni, se dovute, dovranno essere richieste dalla Ditta stesse alle competenti autorità, rimanendo quest'ufficio del tutto estraneo e sollevato al riguardo. L'eventuale impresa che per conto di codesta Ditta eseguirà le operazioni in oggetto dovrà attenersi agli obblighi e alle prescrizioni contenuti nel presente nulla osta."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Il sottoscritto Gavioli Luigi, C.F. GVLLGU33S11B819V presa visione del presente disciplinare di concessione in data 05/10/2023, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

PG/2023/168632 del 05/10/2023



Spett.
ARPAE UO Gestione Demanio Idrico
aoomo@cert.arpa.emr.it

e p.c. Azienda agricola Gavioli Luigi
luigi.gavioli@pec.agritel.it

Modena, 31/08/2023 Prot. 49619/23
Classifica: 6.10.20
Fascicolo: 03/A/825-23

Oggetto: Procedimento MO23T0003 - Istanza per il rilascio di concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Secchia a uso coltivazioni arboree in Comune di Carpi e Cavezzo (MO).

Fiume SECCHIA, argine Sinistro - Polizia Idraulica (R.D. n. 523 del 25/07/1904) Ns. protocollo n. 49619/2023

Proprietà: "Azienda Agricola Gavioli Luigi", CUA: GVLLGU33S11B819V, P.IVA: 01512370360 sede legale in Cortile di Carpi (MO), in via Sott'argine n. 67, nella persona di Gavioli Luigi nato a Carpi (MO), il 11/11/1933 con CF: GVLLGU33S11B819V e residente a Cortile di Carpi (MO), in via Sott'argine n. 67.

VISTA la richiesta di parere idraulico di competenza relativo alla domanda di nulla osta l'impianto di pioppeto in area golenale del fiume Secchia in comune di Carpi e Cavezzo;

PRESO ATTO CHE la richiesta prevede l'impianto di pioppeto in terreni golenali di proprietà privata in sponda idraulica sinistra del fiume Secchia in comune di Carpi e Cavezzo ricadenti nei seguenti mappali:

Catasto Terreni:

Comune di Carpi

Foglio 53 map. 3 di Ha 00.37.60

Foglio 53 map. 17 di Ha 00.10.00

Foglio 53 map. 18 di Ha 00.08.76

Foglio 53 map. 19 di Ha 00.19.58

Foglio 53 map. 26 di Ha 00.06.03

Foglio 53 map. 36 di Ha 00.04.64

1

Referente: Per. Agr. Luca Bologna
Incaricato Posizione organizzativa: Dott. Stefano Parodi
AREA: Direzione Territoriale Idrografica Emilia-Romagna orientale
UFFICIO: Modena

Strada Attiraglio 24 – 41122 MODENA
Tel. 059 225244
protocollo@cert.agenziapo.it
ufficio-mo@cert.agenziapo.it

Comune di Cavezzo:

Foglio 28 map. 105 di Ha 00.75.00.

VISTO il T.U. - R.D. 25.07.1904 n. 523;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTA la Direttiva Direttoriale prot. n. 35032 del 03.10.2012;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

SI ESPRIME PARERE POSITIVO AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DI COMPATIBILITÀ AI SENSI DEL PAI

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato nella domanda pervenuta;
2. Le aree interessate dal reimpianto dovranno avere lieve pendenza verso fiume, con inizio da metri 4,00 dall'unghia interna dell'arginatura, al fine di evitare il ristagno delle acque;
3. Le piantumazioni dovranno essere eseguite tassativamente a distanza non minore di metri 4,00 dall'unghia arginale interna e ad almeno metri 10,00 dal ciglio a fiume;
4. Il sesto di impianto del pioppeto dovrà essere di metri 6,00 in senso perpendicolare alla corrente e di metri 6,00 in senso parallelo (sesto d'impianto 6,00 x 6,00 m);
5. Il sottobosco del pioppeto, così come la fascia di rispetto arginale di metri 4,00, dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di sfalcio ed estirpamento dei cespugli e di quanto altro possa ostacolare il libero deflusso delle acque ed il transito dei mezzi per le operazioni di manutenzione all'arginatura oltre allo svolgimento dei servizi di polizia idraulica e di piena;
6. Sia garantito al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici
7. Le rampe e la sommità arginale utilizzate per il transito dei macchinari di codesta Ditta dovranno essere costantemente ripulite da eventuali zolle di terra o fango lasciate dagli automezzi impegnati nelle

2



lavorazioni;

8. È assolutamente vietata la sosta dei mezzi sulla sommità arginale;
9. È assolutamente vietata l'utilizzo di pertinenze demaniali senza il rilascio di concessione da parte dell'ente gestore del demanio idrico;
10. Si rammentano le prescrizioni per le operazioni di abbattimento del pioppeto, è vietato l'utilizzo della fascia di rispetto di 4,00 m dal piede dell'argine nonché delle scarpate e delle banche dell'arginatura per il deposito, anche solo temporaneo, delle ramaglie e di quant'altro; la Ditta è obbligata ad allontanare dalla gola il materiale legnoso con ogni possibile sollecitudine onde evitare che in occasione di eventi di piena tali materiali vengano trascinati dalla corrente fluviale; il legname e le ramaglie saranno caricati su automezzi che transiteranno esclusivamente sulle rampe in concessione alla Ditta stessa; la Ditta dovrà evitare che, durante le operazioni di taglio e trasporto vengano arrecati danni alle pertinenze idrauliche ed in particolare alla pista di servizio sulla sommità arginale (danni che una volta arrecati dovranno essere risarciti a cura e spesa della Ditta stessa);
11. Ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescritti, dovrà essere nuovamente autorizzato da quest'Agenzia; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Nel caso in cui si dovessero introdurre modifiche all'andamento del corso d'acqua in argomento, la Ditta non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;
2. Eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti all'esercizio del presente nulla osta saranno ripristinati ad onere della Ditta;
3. In nessun caso la Ditta potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

3



1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne AIPO da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.
3. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.
4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Si richiamano infine espressamente le norme vigenti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, facendo presente che le relative autorizzazioni, se dovute, dovranno essere richieste dalla Ditta stesse alle competenti autorità, rimanendo quest'ufficio del tutto estraneo e sollevato al riguardo.

L'eventuale impresa che per conto di codesta Ditta eseguirà le operazioni in oggetto dovrà attenersi agli obblighi e alle prescrizioni contenuti nel presente nulla osta.

Il Dirigente
Dott. Ing. Massimo Valente
Documento informatico firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.